



Ordinanza 63 del 06.12.2018

prot. n. 20502

**OGGETTO: ATTIVITÀ NECROFORICHE ORDINARIE NEL CIMITERO DI GIOVINAZZO**

**IL SINDACO**

**Visto** il Capo XVII (Esumazione ed estumulazione) del *Regolamento di Polizia mortuaria* approvato con d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, nel quale il legislatore ha attribuito al Sindaco la competenza in materia di regolamentazione delle operazioni necroforiche in ambito cimiteriale, anche di natura ordinaria;

**Visti** la Legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 34, recante *Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*, e segnatamente l'Art. 14 (Esumazioni ed estumulazioni), co.1, che così statuisce:

*<<Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.>>*

**Visti** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, di approvazione del *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*, ed in particolare l'Art. 12 (Rifiuti da esumazione e da estumulazione) che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;

**Visti** la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, ed il Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 in materia di *Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione*, che dettano le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

**Vista** la Legge 28 febbraio 2001, n. 26 di *conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392*, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, che ha introdotto, in sede di conversione, l'Art. 7-bis a dettare le regole da seguire per l'imputazione dei costi del servizio nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari:

*<<(…) la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.>>*

**Richiamate** le circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e successiva 31 luglio 1998, n. 10 aventi carattere esplicativo del *Regolamento di Polizia mortuaria* citato, approvato con d.P.R. n. 285/1990, per quanto applicabili nel corso delle operazioni necroforiche in epigrafe;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18 marzo 1980 ad oggetto la *Determinazione del corrispettivo ed i criteri per il rilascio delle concessioni in uso di loculi ed ossari cimiteriali* e segnatamente l'Art. 10 che disciplina l'assegnazione dei manufatti cimiteriali in ordine di progressività numerica ad iniziare da quello contraddistinto dal numero più basso;



**Richiamata**, altresì, la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 novembre 1997 ad oggetto la *Durata delle concessioni in uso dei loculi cimiteriali* di conferma dei criteri di concessione dei manufatti cimiteriali;

**Richiamato** l'Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**Ritenuto** di dover procedere, nel corso del mese di dicembre, alle operazioni di estumulazione ed esumazione ordinarie delle salme, indicate nell'all. A alla presente, tumulate/inumate nel cimitero di Giovinazzo in loculi di cui è scaduta la relativa concessione o fosse per le quali è spirato l'esercizio della facoltà d'uso, dandosi atto che a dette operazioni non si è ad oggi provveduto, non disponendo si ossari utili a garantire la eventuale destinazione finale dei defunti di cui al ridetto all.A;

**Accertato** che per le operazioni necroforiche a farsi è stata individuata la disponibilità di ossari nella zona IV del cimitero comunale ed in particolare nel blocco B, lato sud, per poter procedere sino ad esaurimento delle pregresse e necessarie attività necroforiche;

**Ritenuto** di dover provvedere di conseguenza;

**Rilevato** che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica interdire l'accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione delle operazioni necroforiche in argomento;

**Tutto ciò premesso,**

### ORDINA

che dal mese di dicembre si provveda, secondo i necessari tempi tecnici, a dar corso alle operazioni di estumulazioni ordinaria delle salme tumulate ed alle operazioni di esumazione delle salme inumate, di cui all'all. A con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di estumulazione ordinaria vengano condotte, nel rispetto della normativa vigente, a cura della ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali necroforici, con l'assistenza del personale comunale in servizio presso il cimitero;
- b) le operazioni vengano organizzate secondo cronoprogramma predisposto dalla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, sentito il personale addetto dei Servizi demografici, Ufficio Polizia mortuaria, comunque secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- c) durante le operazioni di estumulazione si adottino le cautele necessarie ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e dei visitatori del cimitero, nel rispetto dei defunti oggetto di estumulazione e/o esumazione;
- d) le operazioni necroforiche vengano eseguite anche in assenza di parenti o congiunti;
- e) la zona del Cimitero e i manufatti interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione e la sicurezza dei luoghi;
- f) tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale siano smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Questa Autorità sanitaria si riserva di richiedere la presenza di personale in servizio presso il *Dipartimento di prevenzione* della ASL Ba, servizi territoriali di Molfetta, qualora ravvisi la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, su specifica indicazione del Custode del Cimitero che assiste alle operazioni.



### INVITA

i familiari dei defunti di cui all'all. A a recarsi presso i Servizi demografici, Ufficio Polizia mortuaria **entro il 20 dicembre p.v.**, negli orari di ricevimento del pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti e per l'eventuale rinvenimento di oggetti: i parenti che nell'arco di tempo di cui al punto precedente non contattino gli uffici comunali, come sopra, si assumeranno disinteressati, **con ciò rinunciando a disporre della destinazione dei resti mortali o ossei dei propri cari** e ad avanzare alcuna pretesa sugli stessi o su eventuali oggetti di qualsiasi genere rinvenuti durante le operazioni di estumulazione/esumazione.

### DA ATTO

che, coerentemente con il dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18 marzo 1980, ai resti mortali di ogni defunto viene riservata la possibilità di deposizione presso ossari comunali, individuati in ordine progressivo nella zona IV del Cimitero, blocco B, lato sud, secondo lo stesso ordine di acquisizione al protocollo generale del Comune delle relative istanze di estumulazione/esumazione e secondo il ridetto all. A.

### INFORMA

- che l'operazione di estumulazione/esumazione ordinaria è soggetto al regime tariffario in vigore all'atto delle operazioni di estumulazione/esumazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 e n.63 del 30.03.2018, perciò demandando agli uffici competenti la relativa verifica sui versamenti effettuati;
- che, ai sensi della legge n.26/2001, tutti i costi delle operazioni di estumulazione o esumazione, dei servizi cimiteriali, dell'eventuale cremazione, inumazione e delle successive e conseguenti attività quali concessioni di ossario o cinerario, sono a carico dei familiari, salvo i casi di indigenza;
- che i resti mortali dei defunti potranno, a scelta dei congiunti:
  - a) essere deposti in ossario, da acquisire con nuova concessione, già individuato in all.A, nella IV zona del Cimitero ovvero in ossario già in concessione a familiare;
  - b) essere tumulati all'interno di loculi individuali già concessi o tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per altri familiari defunti secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria vigente o deposti in ossario comune;
  - c) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge n.130/2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile); a seguito di cremazione dei resti ossei o della salma non completamente mineralizzata, le urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti da cremazione potranno essere conservate in forma distinta nei seguenti modi:
    - 1) in ossario/cinerario da acquisire con nuova concessione già individuato in all. A, nella IV zona del Cimitero, ovvero in ossario/cinerario già in concessione a familiare;
    - 2) affidate a familiari aventi titolo, previa comunicazione ai Servizi demografici, Ufficio Polizia mortuaria;
    - 3) disperse su suolo o in corpo idrico (nel mare) previa autorizzazione dei Servizi demografici, Ufficio Polizia mortuaria;



- 4) deposte nel sepolcro comune;
- che, qualora i familiari non ritenessero, in caso di mancata mineralizzazione della salma, procedere alla sua cremazione, la salma verrà inumata per due anni, previo trattamento enzimatico, nel campo comune degli indecomposti, nella VII zona del Cimitero; la suddetta circostanza vale quale rinuncia all'ossario/cinerario già individuato nell'all. A;
  - che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune, tramite l'appaltatore del servizio, provvederà d'ufficio a depositare i resti ossei rinvenuti in ossario comune oppure, in caso d'incompleta mineralizzazione, all'eventuale inumazione secondo la normativa vigente: i parenti non potranno avanzare alcuna pretesa sui defunti né sugli oggetti eventualmente rinvenuti;
  - che gli ossari/cinerari non concessi in uso per le finalità di cui alla presente ordinanza (per intervenuta rinuncia dei potenziali concessionari), restano a disposizione del Comune per ulteriori e diverse attività cimiteriali; alla concessione degli stessi (di quelli rimasti inutilizzati) si darà luogo solo al termine delle operazioni necroforiche disposte con il presente dispositivo autoritativo e comunque una volta che sarà esaurita la disponibilità degli ossari in fila 4 secondo prassi ordinaria.

#### DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza per opportuna conoscenza:

- al Dirigente del servizio SISP ASL Ba;
- al personale responsabile della gestione del Cimitero, ognuno per la propria specifica competenza e per quanto disposto con il presente atto ordinatorio:
  - I. Dirigente del Primo Settore - Servizio demografico,
  - II. Dirigente del Primo Settore *ad interim* - Servizio patrimonio,
  - III. Segretario Generale.

Copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e divulgazione alla Prefettura di Bari e sia pubblicata nel testo integrale all'albo pretorio *on line* per 30 giorni, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.giovinazzo.ba.it](http://www.comune.giovinazzo.ba.it).

#### RENDE NOTO

- che, ai sensi dell'Art. 5 (Responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dei Servizi demografici, Vincenzo Turturro;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della stessa pubblicazione.



IL SINDACO  
Autorità sanitaria locale ed ufficiale di Stato civile  
*Tommaso De Palma*